Repertorio n. Anno 2015

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BUDDUSO'

PROV. DI OLBIA-TEMPIO

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA

Oggetto: COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERO COMUNALE CRISTO RISORTO

L'anno **DuemilaQuindici**, il giorno del mese di **(/ /2015)**, in Buddusò, presso la sede municipale in Piazza Fumu

AVANTI A ME

Dott.a Maria Grazia Meloni, Segretario Comunale del Comune sopradetto, in qualità di ufficiale rogante, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, di sono personalmente presentati e costituiti i Sigg.:

- Ing. Daniela MURA, Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva, nato a il , c.f. il quale dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del predetto Comune che rappresenta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett. c) e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, c.f. del comune 81000470906 il quale, nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Stazione Appaltante";

-Il Sig. , nato a il residente in ,c.f. , rappresentante legale della ditta , con sede legale in , iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "*Appaltatore*",

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva n. in data , è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, comprensivo dello schema contrattuale, dei lavori denominati: "COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERO COMUNALE CRISTO RISORTO" dell'importo complessivo di €. 80.183,43, di cui €. 44.212,98 per lavori a base d'appalto, soggetti a ribasso, €. 34.267,24 per costi relativi al personale e non soggetti a ribasso, oltre agli oneri di sicurezza pari a €. 1.703,21, anch'essi non assoggettabili a ribasso, finanziati con i fondi RAS ;

Che a seguito di procedura di affidamento a mezzo di , sono stati definitivamente aggiudicati all' "*Appaltatore*" i predetti lavori, giusta determinazione n. in data del Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva, per l'importo netto di €_____ (Euro_____), comprensivo di €. 1.703,21 (Euro Millesettecentotre/21) per oneri sulla sicurezza, e di €. 34.267,24 (Euro Trentaquattromiladuecentosessantasette/24) per costi della manodopera;

che è stato regolarmente pubblicato l'avviso di cui all'art. 65 del D. Lgs. 163/2006 in merito all'esito della suddetta gara, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 122, comma 5, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.. ;

che il legale rappresentante dell' "***Appaltatore***" e il Responsabile del procedimento Geom. Salvatore ZIRI hanno sottoscritto in data , ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. 5 Ottobre

2010, n. 207, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto.

che ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e), del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a 150.000,00 Euro;.

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, dispensando l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - *(Oggetto dell'appalto)*

La "***Stazione appaltante***", come sopra rappresentata, conferisce allo "***Appaltatore***" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori di "COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERO COMUNALE CRISTO RISORTO".

ARTICOLO 2 - *(Corrispettivo dell'appalto)*

1. Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all' "***Appaltatore***" per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato a **misura**, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, e risulta determinato in complessivi netti € (Euro), di cui €. 1.703,21 (Euro Millesettecentotre/21) per oneri sulla sicurezza ed €. 34.267,24 (Euro Trentaquattromiladuecentosessantasette/24) per costo del personale, art. 82, comma 3/bis del D.Lgs. 163/2006, oltre all' I.V.A. nella misura di legge.

2. Tale importo, però, viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

1. L' "***Appaltatore***" dichiara

(**solo nel caso in cui la persona autorizzata sia diversa dal legale rappresentante o dal procuratore, occorre citare l'autorizzazione ed allegare l'atto**)

2. che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, è il Signor _____, giusta che si allega alla presente atto sotto la lettera " "
3. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Responsabile dell'Area Finanziaria alla sede legale dell' "***Appaltatore***" in .
4. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della "***Stazione appaltante***". La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall' "***Appaltatore***" al competente Ufficio Finanziario della "Stazione Appaltante" e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

ARTICOLO 3 - *(Costi relativi alla sicurezza)*

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, viene precisato che i costi relativi alla sicurezza del lavoro inerenti il presente appalto ammontano a €. 1.703,21 (Euro Millesettecentotre/21) e sono stati ritenuti congrui, in sede di appalto, rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori previsti nel progetto esecutivo approvato.

ARTICOLO 4 - *(Variazioni al progetto e al corrispettivo)*

1. Qualora la "***Stazione appaltante***", per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 163 del *Nuovo regolamento sui contratti pubblici* approvato *con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*.
3. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

ARTICOLO 5 - *(Invariabilità del corrispettivo)*

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all' "***Appaltatore***", la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, Decreto Legislativo n. 163 del 2006.

ARTICOLO 6 - *(Pagamenti in acconto)*

1. Ai sensi dell'art. 26/ter del Decreto Legge 21 Giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 9 Agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", è dovuta all'"Appaltatore" una anticipazione pari al 10% dell'importo netto contrattuale. Si applicano

in proposito gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. All' "***Appaltatore***" verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a €. 35'000,00 (euro Trentacinquemila/00), comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall' "***Appaltatore***", si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al presente comma 2.

ARTICOLO 7 - *(Pagamenti a saldo)*

1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto, comunque, previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e non costituirà presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 8 - *(Cauzione definitiva)*

1. L' "***Appaltatore***", a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e ii., a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fidejussoria di Euro_____ , rilasciata dalla in data_____ .

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "***Appaltatore***", la "***Stazione appaltante***" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
3. L' "***Appaltatore***" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la "***Stazione appaltante***" abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 9 - *(Polizza assicurativa)*

1. L' "***Appaltatore***" si impegna, ai sensi dell' articolo 54, comma 6, della L.R. 7 Agosto 2007, n. 5, dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo ***5.7*** del Capitolato Speciale d'Appalto, a costituire e trasmettere alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, apposita polizza di assicurazione, dell'importo di € , che tenga indenne la Stazione Appaltante - Comune di Buddusò da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore;
2. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000 ed un massimo di euro 5.000.000.
3. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa sarà sostituita da una polizza che terrà indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

5. L' eventuale omesso o ritardato pagamento delle somme dovute al soggetto assicuratore a titolo di premio da parte del soggetto esecutore non comporterà l'inefficacia della garanzia.

Ovvero:

L'Appaltatore ha consegnato alla Stazione Appaltante, ai sensi dell' articolo 54, comma 6, della L.R. 7 Agosto 2007, n. 5, dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo ***5.7*** del Capitolato Speciale d'Appalto, comprensiva di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di € .

ARTICOLO 10 - *(Responsabilità verso terzi)*

L' ***"Appaltatore"*** assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la ***"Stazione Appaltante"*** da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 11 - *(Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - penali)*

1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni novantuno (91), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, pari nella fattispecie a € comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale medesimo.

4. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

ARTICOLO 12 - *(Collaudo e regolare esecuzione)*

1. Trattandosi di lavori il cui importo complessivo lordo , a seguito della emissione dello stato finale, risulterà non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila Euro), il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che è rilasciato dal Direttore dei Lavori. Tale certificato deve essere emesso entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato e dovrà contenere gli elementi di cui all'art. 229 del *Nuovo regolamento sui contratti pubblici* approvato *con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*. Al certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 229, comma 3, 234, commi 2,3 e 4 e 235 del sopracitato *D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,*
2. L' ***"Appaltatore"*** deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della ***"Stazione Appaltante"*** richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 13 - *(Obblighi dell' "**Appaltatore**")*

1. L’appalto viene concesso dalla “***Stazione appaltante***” ed accettato dall’ "***Appaltatore***" sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica-Produttiva n. in data esecutiva ai sensi di legge:
    a. Capitolato generale d’appalto;
    b. Capitolato speciale d’appalto;
    c. Elaborati grafici progettuali (tutte le tavole);
    d. Relazioni di progetto;
    e. Elenco dei prezzi unitari;
    f. Cronoprogramma dei lavori;
    g. Polizze di garanzia prestate dall’Appaltatore;
    h. Piano di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;
    i. -Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, redatto dall' "***Appaltatore***" ai sensi del punto 3.2.1. del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81;
2. I sopradetti documenti, tutti depositati agli atti della Comune di Buddusò, sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.
3. Sono esclusi dal contratto e non costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al precedente comma 1.
4. L’ “***Appaltatore***” si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto:

a) termini di esecuzione e penali (articolo 8.11 e 8.12);

b) programma di esecuzione dei lavori (articolo 8.11 e 8.12);

c) sospensione e ripresa dei lavori (articolo 8.11);

d) oneri a carico dell'Appaltatore (articolo 8.18);

e) contabilizzazione dei lavori (Cap. 7);

f) liquidazione dei corrispettivi (articoli 8.14 e 8.15);

h) specifiche modalità e termini di collaudo (articolo 8.16);

i) modalità di soluzione delle controversie (articolo 8.23).

5. Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, ***nella parte ancora in vigore***.

ARTICOLO 14 - *(Recesso e risoluzione))*

1. Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, 134, 135 e 136 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni.
2. In particolare si stabilisce che la ***"Stazione Appaltante"*** ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata a firma del Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a. frode nell'esecuzione dei lavori;
b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e. sospensione dei lavori da parte dell' ***"Appaltatore"*** senza giustificato motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;

3. L' ***"Appaltatore"*** è sempre tenuto al risarcimento dei danni causati alla "Stazione Appaltante" in conseguenza della risoluzione del contratto per sua colpa. La "Stazione Appaltante" nel caso l' "Appaltatore" si rifiuti di pagare i danni sopradetti si rivarrà sugli importi eventualmente ancora dovuti all' "Appaltatore" medesimo in conto corrispettivo per l'esecuzione dei lavori fino al momento della risoluzione eseguiti, e, qualora detti importi non siano sufficienti al ristoro dei danni subiti provvederà ad incamerare, nell'entità necessaria, la cauzione definitiva.

ARTICOLO 15 - *(Obblighi dell' "**Appaltatore**" nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)*

1. L' "Appaltatore" è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. L' "***Appaltatore***" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. L' "***Appaltatore***" e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l' "***Appaltatore***" e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla ***"Stazione Appaltante"*** il documento unico di regolarità contributiva

ARTICOLO 16 - *(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)*

Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000:

Le Parti danno atto che l' "***Appaltatore***" ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 Marzo 1999 **,** n. 68.

Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000:

Le "***Parti***" danno atto che l' "***Appaltatore***" ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all'Impiego della Provincia di ,competente per il territorio nel quale l' "***Appaltatore***" ha la sede legale, in data , protocollo , dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*".

ARTICOLO 17 - *(Subappalto e cottimo)*

1. Il presente contratto non può essere ceduto, né in tutto né in parte, a pena di nullità.

2. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 118 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni nonché nell'art. 170 del "*Nuovo regolamento sui contratti pubblici – D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010"*.

La Stazione Appaltante non si avvarrà della facoltà di corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

ARTICOLO 18 - *(Obblighi dell'appaltatore relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari)*

L'appaltatore è tenuto all'assolvimento di tutti gli oneri ed obbligazioni previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e s.m. , al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 19 - *(Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)*

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e s.m., per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce , ai sensi dell'art. 3, comma 9/bis della predetta legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

ART. 20 - *(Verifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)*

L'Amministrazione appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dell'Appaltatore medesimo, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 21 - *(Contenzioso)*

1. Eventuali controversie fra la "***Stazione Appaltante***" e l' "***Appaltatore***", derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle eventualmente conseguenti al mancato raggiungimento di accordo bonario, saranno trattate secondo quanto previsto alla parte IV (Contenzioso) del "Codice degli appalti" - D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nella fattispecie si procederà secondo le disposizioni contenute nel bando di gara dei lavori appaltati.

ARTICOLO 22 - *(Domicilio dell'appaltatore)*

Se la ditta ha "sede" nel Comune "*sede*" della Stazione Appaltante:

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale dell'Impresa.

Se la ditta non ha "sede" nel Comune "*sede*" della Stazione Appaltante:

A tutti gli effetti del presente contratto l' "***Appaltatore***" elegge domicilio in , in Via presso l'Ufficio della Direzione Lavori (o la Sede della Stazione Appaltante , dove ha sede la Direzione Lavori) (oppure: presso professionista (o società legalmente riconosciuta) in Via del Comune dove ha sede la Direzione Lavori).

ARTICOLO 23 - *(Spese contrattuali)*

Sono a carico dell' "***Appaltatore***", ai sensi dell'articolo 139 del DP.R. n. 207/2010 e dell'articolo 8 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della "***Stazione appaltante***".

ARTICOLO 24 - *(Registrazione)*

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 e ss.mm..

ARTICOLO 25 - *(Trattamento dei dati personali)*

L' "***Appaltatore***" dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996. n. 675, e successive modificazioni, esposta per esteso presso gli uffici comunali del Comune di Buddusò.

In alternativa:

La "***Stazione appaltante***", ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, informa l' "***Appaltatore***" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Del presente Atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Questo Atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e sotto la mia personale direzione e sorveglianza, su n. facciate e rimanenti n. righe, escluse le firme, viene da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono in segno di completa e piena accettazione.

Per la Stazione Appaltante: Il Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva

Ing. Daniela MURA

Per l'Appaltatore: Il Legale Rappresentante

Il Segretario Comunale

Dott.a Maria Grazia Meloni